

Il risarcimento del danno e la *compensatio lucri cum damno*

Riferimenti normativi

1223 c.c.; 1225 c.c.; 1226 c.c.; 1227 c.c.;

responsabilità e danno risarcibile

Il risarcimento come rimedio generale all'illecito contrattuale (1218 c.c.) e illecito extracontrattuale (2043 c.c.; 2056 c.c.)

- Nozione di danno: teoria differenziale del danno quale differenza tra la consistenza del patrimonio prima dell'inadempimento o evento lesivo e quella del patrimonio dopo che lo stesso si è verificato.
- Concezione del danno giuridico: l'art. 1223 c.c., 1225 c.c., 1227 c.c. fungono da criteri di selezione del danno giuridicamente risarcibile rispetto a quello naturalisticamente prodotto.
- Principio di integralità del danno: **l'art.1223 c.c.** introduce un concetto di danno integrale, ricomprendente sia **il danno emergente** (diminuzione subita) sia **il lucro cessante** ossia il mancato incremento patrimoniale di cui il creditore avrebbe potuto godere se la prestazione fosse stata eseguita.
- Prevedibilità del danno (art. 1225 c.c.): l'art.1225 c.c. (non richiamato dall'art.2056 c.c.) contempla l'irrisarcibilità dei danni imprevedibili, salva l'ipotesi del dolo.
- Liquidazione equitativa (art. 1226 c.c.): se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare è liquidato dal giudice secondo equità

Nesso di causalità giuridica e teoria della regolarità causale (1223 c.c.): l'art.1223 c.c. prevede la risarcibilità dei danni che siano conseguenza immediata e indiretta dell'inadempimento o dell'evento lesivo (tramite il richiamo dell'art. 2056 c.c.), seppure con il correttivo della c.d. regolarità causale

L'art.1227 c.c. come paradigma normativo della causalità materiale e giuridica

- L'art. 1227 c.c. co.1: il concorso del fatto colposo del creditore e la rilevanza delle concause
- L'art. 1227c.c. co.2: l'irrisarcibilità del danno evitabile con l'ordinaria diligenza e il dovere di cooperazione del danneggiato alla luce dei principi di buona fede e correttezza

Il danno da perdita della chance: tecnica risarcitoria applicabile nell'ambito della responsabilità contrattuale e extracontrattuale

- Teoria eziologica e teoria ontologica
- I riflessi delle tue teorie sul piano probatorio

La Compensatio lucri cum damno rappresenta un criterio di liquidazione del danno che consente di defalcare dal danno subito gli effetti vantaggiosi derivanti dalla condotta illecita.

- Fondamento
- Presupposti di operatività del principio

La questione rimessa alle Sezioni unite:

“se nella liquidazione del danno debba tenersi conto del vantaggio che la vittima abbia comunque ottenuto in conseguenza del fatto illecito, ad esempio percependo emolumenti

versatigli da assicuratori privati (come nella specie), da assicuratori sociali, da enti di previdenza, ovvero anche da terzi, ma comunque in virtù di atti indipendenti dalla volontà del danneggiante". (Cass. civ. ord. 2017 n. 15534)

Riferimenti bibliografici

BIANCA, *La responsabilità*, in diritto civile, III, Milano 1982, 112 ss

CARBONE, *Il rapporto di causalità*, in *La responsabilità civile*, diretta da Alpa e Bessone, vol.2 Torino, 1997, 55 ss.

FERRARI, *I nuovi confini della compensatio lucri cum damno*, in *Contratto e impr.*, 2014, p.6

Giurisprudenza

Cass. civ. ord. 2017 n. 15534

Cass. civ., sez. III, 30 settembre 2014, n. 20548

Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2013, n. 6573

Cons. st., sez. IV, ord. 6 giugno 2017, n. 2719, est.